

Statuto V.I.M. VOLONTARI ITALIANI PER IL MADAGASCAR - ONLUS

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

1.1. E' costituita l'Associazione denominata V.I.M. VOLONTARI ITALIANI PER IL MADAGASCAR – ONLUS (*) (in seguito chiamata semplicemente Associazione). Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico viene utilizzato l'acronimo "ONLUS"(*) .

1.2. L'Associazione ha sede legale in Italia in Via Arbe 33, 20125 Milano. Le sedi delle Associazioni che aderiranno a "V.I.M. VOLONTARI ITALIANI PER IL MADAGASCAR – ONLUS" successivamente alla sua costituzione, saranno automaticamente elette quali ulteriori sedi operative. Inoltre, per il conseguimento dei propri scopi, "V.I.M. VOLONTARI ITALIANI PER IL MADAGASCAR – ONLUS" costituirà al suo interno, oltre agli organi associativi di cui infra, aree di lavoro operative, anche avvalendosi di esperti, nonché di soggetti che si vorranno mettere a disposizione su base gratuita.

1.3. L'Associazione ha come principi ispiratori fondamentali l'uguaglianza, la parità e le pari opportunità per tutti gli esseri umani e l'affermazione della cooperazione tra i popoli, la cultura della pace, della solidarietà e della multiculturalità.

L'Associazione è composta unicamente da volontari, si ispira ai principi di democraticità e di equità e non persegue fini di lucro neanche indiretto, con organizzazione fondata sulla gratuità delle cariche sociali e sulla gratuità delle prestazioni fornite dai suoi aderenti di cui si dovrà avvalere in modo determinante e prevalente.

1.4. L'Associazione è laica, apolitica, apartitica, aconfessionale.

1.5. Essa ha durata illimitata salvo poter essere sciolta su delibera dell'Assemblea secondo le disposizioni dell'art. 18 del presente Statuto.

1.6. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località in Italia, dotate di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome: "V.I.M. VOLONTARI ITALIANI PER IL MADAGASCAR - ONLUS" seguita dall'indicazione della località della sede.

ART. 2 - LEGGE APPLICABILE

L'associazione è retta dal presente Statuto, dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dal Codice Civile, dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

ART. 3 - SCOPO E ATTIVITÀ

L'Associazione ha come scopo prevalente l'esclusivo perseguitamento di finalità di solidarietà sociale nei settori della beneficenza e della formazione.

L'associazione intende perseguire i seguenti fini:

- sostegno economico diretto a persone di tutte le età in difficoltà economiche;
- attività di beneficenza indiretta ai sensi del comma 2-bis dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460/97, rivolta ad enti senza scopo di lucro operanti nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale;
- sostegno a distanza nazionale ed internazionale di singoli e comunità in disagiate condizioni fisiche, economiche, familiari ed ambientali;
- sostegno economico attuato attraverso aiuti umanitari rivolti alla popolazione del Madagascar.

In via accessoria verranno attuati:

- eventi finalizzati a sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine alle proprie finalità nonché a raccogliere fondi da utilizzarsi per la realizzazione dei propri scopi istituzionali, promuovere iniziative di conoscenza diretta delle realtà del Madagascar anche attraverso viaggi mirati all'apprendimento delle caratteristiche sociali ed ambientali.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle statutarie ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie per natura in quanto integrative delle stesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del. D. Lgs. n. 460/97. Per l'attuazione delle indicate attività ci si potrà avvalere di opportune infrastrutture logistiche e tecnologiche da acquisire o ricevere in donazione.

ART. 4 - COLLABORAZIONI

L'Associazione collabora e s'impegna a creare nuove forme di partecipazione con tutte quelle forze, italiane

ed estere, che persegono le sue stesse finalità ed in particolare con: le Organizzazioni di Volontariato; le Organizzazioni Non Governative che operano nel campo della cooperazione ovvero nelle altre attività previste dal presente Statuto; le ONLUS, gli Enti Locali; i Ministeri dello Stato italiano; l'Unione Europea e tutte le sue strutture deputate al perseguitamento delle medesime finalità dell'Associazione; le Organizzazioni umanitarie collegate alle Nazioni Unite, ed in generale con tutti gli organismi istituzionali dei paesi nei quali l'Associazione interviene per lo svolgimento delle sue attività.

Dovrà tuttavia mantenere la più completa indipendenza d'azione, progettazione ed operatività nei confronti dei partners.

ART. 5 - SOCI

5.1. L'Associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, di genere, ideologica, di estrazione sociale, di nazionalità o di religione.

5.2. Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, Associazioni ed Enti, nel rispetto del comma 10 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/7, che condividono le finalità e sostengono le attività umanitarie dell'Associazione stessa.

5.3. Non è prevista la temporaneità della partecipazione alla vita Associativa.

5.4. I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- Associazioni Costituenti, che sottoscrivono il presente Statuto, aventi a disposizione un voto ciascuna in Assemblea;

- Soci Ordinari: sono coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza aventi a disposizione un voto ciascuna in Assemblea;

- Soci Sostenitori: sono coloro (persone fisiche, enti o società, pubblici e privati) che, con particolari elargizioni, contributi o donazioni diano impulsi alle attività volte a perseguire gli scopi sociali;

- Associazioni Aderenti: entreranno a far parte di "V.I.M. VOLONTARI ITALIANI PER IL MADAGASCAR – ONLUS" successivamente alla sua costituzione, mediante firma di un protocollo associativo vincolante, aventi a disposizione un voto ciascuna in Assemblea;

- Soci collaboratori: vengono proclamati dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno una associazione. I soci collaboratori possono essere persone fisiche, hanno diritto ad essere informati sulle attività di "V.I.M. VOLONTARI ITALIANI PER IL MADAGASCAR – ONLUS", partecipano all'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci senza diritto di voto e sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale;

- Soci Onorari: coloro i quali sono insigniti di tale qualifica, per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per il contributo in termini di immagine che possono apportare all'Associazione.

La qualifica di Socio ordinario e sostenitore si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione con la quale si dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e regolamenti; nonché versando la quota Associativa annuale. Il Consiglio Direttivo giudica entro la riunione di consiglio successiva alla domanda sull'ammissione del candidato. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, all'Assemblea generale dei soci. Il Consiglio Direttivo provvederà altresì a restituire al richiedente non ammesso la quota versata al momento della presentazione della domanda.

La qualifica di socio onorario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicarlo all'interessato.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

6.1. Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

6.2. I Soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

6.3. I soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

6.4. I soci sono tenuti a mantenere sempre un comportamento in linea con gli scopi e le attività dell'Associazione e del Consiglio Direttivo nonché a risarcire economicamente l'Associazione da eventuali danni, anche d'immagine, cagionati da essi o da persone che li accompagnano nella misura determinata e stabilita dall' organo del Collegio dei Provviri e deliberata dal Consiglio Direttivo.

6.5. I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo (entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno); detta quota è intrasmissibile e non rivalutabile. I soci sono tenuti inoltre a contribuire alle attività dell'Associazione, a rispettare le norme del presente Statuto, a prestare il lavoro preventivamente concordato.

6.6. Le prestazioni dei Soci sono a titolo gratuito.

6.7. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere con richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo dalla notifica al Consiglio Direttivo.

6.8. Possono decadere dalla qualità di soci coloro che non ottemperano alle disposizioni statutarie e regolamentari e coloro i quali tengano comportamenti difformi dallo scopo dell'Associazione, dai principi della "Carta etica" allegata (all. A) nonché dal Regolamento (all. B). Possono decadere altresì dalla qualità di soci coloro che non abbiano adempiuto, entro il 31 marzo dell'anno sociale in corso, al regolare versamento della quota associativa annuale.

ART. 7 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il Vice-Presidente;
- e. Il Tesoriere;
- f. Il Collegio dei Probiviri.

ART. 8 - ASSEMBLEA

8.1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione.

8.2. L'Assemblea è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, mediante lettera o e-mail indirizzata ai singoli soci, con almeno 7 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o ricevuta della e-mail.

8.3. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta al Consiglio Direttivo di almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

8.4. Per la legale costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, è necessaria in prima convocazione l'intervento di almeno il cinquanta per cento più uno dei Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza relativa dei presenti, salvo indicato diversamente. I soci impossibilitati a raggiungere il luogo dell'assemblea o residenti all'estero possono partecipare tramite collegamento video contestuale. Le convocazioni assembleari e le relative deliberazioni sono pubblicate in apposita area del sito dell'Associazione.

Al fine di incentivare la partecipazione diretta e responsabile all'Assemblea, i soci hanno facoltà di inoltrare proposte, idee e iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi sociali, partecipare e contribuire alla vita sociale in ogni sua forma.

8.5. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i Soci del Consiglio Direttivo;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto;
- stabilire l'ammontare delle quote associative sociali.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1. Il Consiglio Direttivo è formato da tre a nove membri eletti dall'Assemblea tra i Soci in regola con il pagamento della quota sociale. Il Presidente e il Vice Presidente ed il Tesoriere ne fanno parte di diritto.

9.2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei

componenti.

9.3. Affinché la convocazione ordinaria sia valida, occorre un preavviso di almeno 8 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o dalla ricevuta del mezzo telematico. Il Consiglio in caso di necessità ed urgenza può essere convocato con preavviso di 2 giorni per telegramma o attraverso altro mezzo telematico o/e telefonico.

9.4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento della metà più uno dei suoi Soci e delibera validamente con la maggioranza assoluta degli intervenuti. I soci residenti all'estero o impossibilitati a intervenire possono partecipare tramite collegamento video contestuale. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

9.5. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere a maggioranza assoluta;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

9.6. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni e può essere rieletto.

ART. 10 PRESIDENTE

10.1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da questo ultimo a maggioranza assoluta.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente ed il Tesoriere.

10.2. Il Presidente resta in carica tre anni.

10.3. Il Presidente o, in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e propone i membri esterni del Collegio dei Probiviri. Il Presidente in carica si avvale della collaborazione del Presidente uscente per qualsiasi esigenza necessaria al fine di garantire l'opportuna continuità.

10.4. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio e, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva.

10.5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente o scelto dall'assemblea dei soci.

10.6. Il Presidente delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice Presidente, al Tesoriere, ad uno o più consiglieri o ad altro socio.

ART. 11 - VICE PRESIDENTE

La carica di Vice Presidente ha durata triennale; il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Egli sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 12 - TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare al Consiglio Direttivo, almeno due volte l'anno o a richiesta del Presidente, le modalità e i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale. Il Tesoriere potrà ricevere delega da parte del Presidente per compiere atti di ordinaria amministrazione sui conti correnti e rapporti bancari dell'Associazione (anche tramite canali remoti) quali per esempio versamenti, prelevamenti, curare incassi e pagamenti ed effettuare bonifici.

Il Tesoriere redige materialmente il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendo poi al Consiglio Direttivo, con apposita relazione di accompagnamento che, votata dal Consiglio, sarà fatta propria dal Presidente..

ART. 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è eletto ogni tre anni

dall'Assemblea dei soci che nomina i membri tra i suoi soci e/o tra i soggetti esterni all'Associazione, proposti dal Presidente. Esso elegge al suo interno un Presidente.

La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica sociale. Il Collegio vigila sul comportamento dei soci, accerta e giudica le eventuali violazioni dello Statuto, dei regolamenti e le controversie tra soci, o tra i soci e "V.I.M. VOLONTARI ITALIANI PER IL MADAGASCAR – ONLUS". Adotta i provvedimenti di sua competenza con l'intervento nella votazione di almeno due membri.

Tutte le controversie che si verificassero eventualmente tra i soci e/o tra questi e "V.I.M.

VOLONTARI ITALIANI PER IL MADAGASCAR – ONLUS" saranno sottoposte alla competenza del collegio dei Probiviri. I soci si impegnano a sottoporre le loro eventuali divergenze a lodo informale tra i soci da svolgersi presso il Collegio dei Probiviri; essi inoltre si impegnano ad accettarne serenamente la conclusione e le eventuali decisioni. Il Collegio dei Probiviri, qualora ne ravvisi la necessità, può contestare all'interessato, entro 30 giorni dal suo deferimento, i rilievi mossi da chi ne ha segnalato il comportamento. Gli eventuali provvedimenti dei Probiviri, previa informazione del Consiglio Direttivo, saranno comunicati al trasgressore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 giorni dall'inizio del procedimento. Contro tali decisioni è ammesso, entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il ricorso al Consiglio Direttivo, il quale si pronuncerà entro 30 giorni.

Un rappresentante dell'Associazione che sia sottoposto a giudizio per violazione al codice penale può essere sospeso, su iniziativa del Presidente di concerto con il Consiglio Direttivo, fino alla relativa sentenza; in caso di condanna viene automaticamente rimosso. Viene proposta l'espulsione da "V.I.M. VOLONTARI ITALIANI PER IL MADAGASCAR – ONLUS" per i rappresentanti che compiano atti lesivi della dignità o del prestigio dell'Associazione, oltre che per inosservanze gravi alle norme statutarie e regolamenti.

ART. 14 - BILANCIO CONSUNTIVO, RENDICONTO FINANZIARIO E BILANCIO PREVENTIVO

14.1. Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

14.2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo e del rendiconto finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

14.3. I bilanci approvati sono pubblicati nel sito dell'Associazione e sottoposti a certificazione.

ART. 15 - GRATUITÀ E DURATA DELLE CARICHE

15.1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

15.2. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

ART. 16 - RISORSE ECONOMICHE

16.1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- eventuali avanzi di gestione;
- quote associative dei Soci;
- contributi dei privati e dei Soci;
- contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventi finalizzati alla raccolta di fondi svolti in via marginale;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

16.2. L'eventuale utile o avanzo di gestione potrà essere utilizzato solo per gli scopi sociali e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi,

riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la distribuzione sia effettuata a favore di altre Associazioni, ONLUS, ONG che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura e salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10, comma 6, del D. Lgs 460/97.

ART. 17 - QUOTA SOCIALE

- 17.1. La quota sociale a carico degli iscritti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile, né cedibile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.
- 17.2. I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali perdono la loro qualifica.

ART. 18 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate per iscritto all'Assemblea dal Consiglio Direttivo oppure proposte per iscritto da almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati.

ART. 19 - SCIOGLIMENTO

- 19.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, con una maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
- 19.2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altre ONLUS o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.